

Articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale)

Art. 38

Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi

1. È istituito nella Provincia autonoma di Trento il tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

2. Salvo quanto disposto dal comma 4, il tributo speciale si applica alle seguenti attività:

- a) all'attività di deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- b) all'attività di discarica abusiva, nonché all'abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti; in queste ipotesi, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chi esercita l'attività di discarica abusiva o chi abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale ai sensi del presente articolo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo; all'attività di discarica abusiva si applica inoltre la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- c) all'attività di smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), per le attività abusive, soggetto passivo del tributo speciale è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia, con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Relativamente alle discariche e agli impianti gestiti da enti pubblici, anche tramite appalto o concessione, il tributo è corrisposto direttamente dall'ente pubblico.

4. Il tributo speciale non si applica relativamente:

- a) alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, non si applica - qualora siano depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili - ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava;
- a bis) alle attività di cui alla lettera a) convertite in stoccaggio definitivo a seguito dell'approvazione degli aggiornamenti al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 66 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](#) (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- b) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processi di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area;
- c) ai rifiuti e scarti, ivi compresi i fanghi di depurazione, derivanti da impianti di smaltimento, trattamento o riutilizzo di rifiuti e dagli impianti di depurazione gestiti dalla Provincia, anche tramite appalto o concessione, ai rifiuti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o dalla gestione di servizi pubblici di competenza provinciale, anche se la loro realizzazione o gestione è espletata per delega o mediante appalto o concessione della Provincia;
- d) all'abbandono, allo scarico, al deposito incontrollato e alla discarica abusiva di rifiuti, qualora la quantità di rifiuti depositati abusivamente non superi la soglia quantitativa di 100 tonnellate.

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo e in mancanza di espliciti richiami ad altre norme, si applica l'articolo 3, commi 31, secondo periodo, 32, terzo periodo, e 38, secondo periodo, della legge n. 549 del 1995 in materia di sanzioni.

6. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti risultante dalle annotazioni riportate sui registri di carico e scarico di cui al comma 7.

7. Tutti i soggetti passivi del tributo speciale disciplinato dal presente articolo hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che non provvedano alla tenuta dei medesimi registri o di forme equivalenti di registrazione delle quantità dei rifiuti in adempimento del medesimo articolo o di altre norme in materia di gestione dei rifiuti.

8. Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti riguardanti quantità superiori alle 100 tonnellate la base imponibile è costituita dalla quantità

di rifiuti depositati abusivamente, determinata dai soggetti di cui al comma 19, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, secondo i seguenti criteri:

- a) per entità di rifiuti superiori a 100 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate, la base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti depositata abusivamente; qualora, al momento della contestazione da parte del servizio competente in materia di tributi, non sia disponibile la quantificazione esatta, la base imponibile è fissata forfettariamente in corrispondenza del valore medio, espresso in tonnellate, dello scaglione quantitativo entro il quale si colloca la quantità di rifiuti abusivamente stoccati, individuato fra i seguenti: da più di 100 e fino a 300, più di 300 e fino a 600, più di 600 e fino a 1.000, più di 1.000 e fino a 3.000, più di 3.000 e fino a 6.000, più di 6.000 e fino a 10.000;
- b) oltre la misura di 10.000 tonnellate si procede alla quantificazione con apposita perizia; la perizia è eseguita, inoltre, su richiesta del trasgressore in sede di deduzioni ai sensi del comma 22. In entrambi i casi il costo della perizia è posto a carico del trasgressore;
- c) anche ai fini dell'applicazione del coefficiente di correzione, la quantificazione considera le caratteristiche merceologiche e qualitative della quantità prevalente dei rifiuti depositati;
- d) ove, nella realizzazione di bonifiche o di sistemazioni ambientali, sia accertato anche il deposito abusivo di rifiuti, il presente comma si applica con riferimento all'aliquota di rifiuti abusivamente depositati.

9. Il tributo speciale è determinato moltiplicando la misura di cui ai commi 11, 12 e 13 per la base imponibile, nonché per il coefficiente di correzione fissato ai sensi del comma 10.

10. La Giunta provinciale fissa con propria deliberazione il coefficiente di correzione, tenendo conto del coefficiente stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; fino a quando la Giunta provinciale non abbia assunto la suddetta deliberazione o per quanto in essa non previsto si applica il coefficiente di correzione stabilito ai sensi del medesimo articolo 3.

11. Per l'anno 1997 l'ammontare del predetto tributo è fissato, per chilogrammo di rifiuti conferiti o smaltiti, nelle seguenti misure:

- a) lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- b) lire 10 per gli altri rifiuti speciali;
- c) lire 20 per i restanti tipi di rifiuti.

12. La misura del tributo speciale può essere rideterminata, con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, entro le misure massime stabilite dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Qualora la misura del tributo speciale non venga rideterminata si intende prorogata la misura vigente.

13. Relativamente ai rifiuti di cui al comma 2, lettera c), agli scarti ed ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché ai fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare annuo fissato per la categoria "restanti tipi di rifiuti", di cui al comma 11, lettera c).

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi del tributo speciale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente i seguenti dati:

- a) denominazione e sede del gestore della discarica o dell'impianto e generalità complete del legale rappresentante;
- b) estremi dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dell'impianto;
- c) ubicazione della discarica o dell'impianto;
- d) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, con separata indicazione dei quantitativi per ogni tipologia di rifiuto come individuata al comma 11;
- e) ammontare ed estremi dei singoli versamenti effettuati per l'anno precedente.

14 bis. La dichiarazione dev'essere presentata per le discariche o per gli impianti in attività, anche qualora non siano stati registrati conferimenti nel corso dell'anno precedente. In tali casi sono riportati in dichiarazione unicamente i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 14.

15. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono determinati lo schema tipo di dichiarazione di cui al comma 14 e le istruzioni per la sua compilazione, le modalità di presentazione della predetta dichiarazione nonché le modalità di versamento del tributo, delle pene pecuniarie e della sanzione amministrativa. La deliberazione di cui al presente comma è adottata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

16. Il tributo speciale deve essere corrisposto alla Provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti contemplate dal presente articolo. Qualora gli importi del tributo da versare trimestralmente risultino inferiori all'importo di cui al comma 2 dell'articolo 52 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della [legge provinciale 27](#)

[agosto 1999, n. 3](#), essi possono essere versati in un'unica soluzione entro la scadenza di pagamento relativa all'ultimo trimestre dell'anno di competenza.

17. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo e delle pene pecuniarie indebitamente o erroneamente corrisposti entro il termine di tre anni dal giorno del versamento, con istanza da presentare al servizio competente in materia di tributi della Provincia; le relative determinazioni sono assunte dal dirigente del medesimo servizio.

18. *omissis*

19. Alla constatazione delle violazioni previste dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dal comma 20 del presente articolo, provvedono gli organi competenti alla vigilanza sull'osservanza della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed il servizio competente in materia di tributi. Detti organi, nonché i funzionari del servizio competente in materia di tributi designati dal dirigente del servizio e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, possono accedere, a fini di vigilanza, agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

20. Coloro che ostacolano agli addetti al controllo l'accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di smaltimento e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione, o non esibiscono, a richiesta, tale documentazione, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

21. I verbali di constatazione redatti dagli organi e dai funzionari di cui al comma 19 sono trasmessi in copia al servizio competente in materia di tributi ai fini della loro notificazione, unitamente agli avvisi di contestazione o accertamento, ai soggetti tenuti al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie. Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi della legge statale, copia dei verbali di constatazione è trasmessa alla Guardia di finanza.

22. Il responsabile della violazione e i soggetti obbligati in solido hanno facoltà di presentare deduzioni al dirigente del servizio competente in materia di tributi entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di contestazione; decorso il suddetto termine, in assenza di deduzioni, la sanzione è irrogata nell'ammontare determinato nell'atto di contestazione. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dalla legge statale si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

23. *omissis*

24. In caso di mancato pagamento delle somme determinate ai sensi di quest'articolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica il servizio entrate e credito provvede alla riscossione coattiva del tributo speciale e delle relative sanzioni applicando le vigenti disposizioni statali in materia.

25. Ove non sia possibile o non sia agevole determinare il momento di smaltimento, i rifiuti si presumono smaltiti nel trimestre precedente alla data di accertamento della violazione. Avverso tale presunzione è in ogni caso ammessa prova contraria.

26. Contro l'applicazione del tributo speciale e delle relative sanzioni è ammesso ricorso al dirigente generale del dipartimento competente in materia di affari finanziari. Il ricorso va presentato al servizio competente in materia di tributi. Per quanto non previsto dal presente comma, si osservano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). Resta ferma in ogni caso la possibilità di ricorso alle commissioni tributarie ai sensi delle norme statali in materia.

27. Con la deliberazione di cui al comma 15 la Giunta provinciale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, provvede inoltre a disciplinare le modalità di collaborazione tra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il servizio competente in materia di tributi della Provincia, gli enti locali e gli organi competenti alla vigilanza.

28. In relazione alle finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non meno del 20 per cento del gettito previsto nel bilancio di previsione della Provincia, derivante dall'applicazione del

tributo speciale di cui al presente articolo, è assegnato ai capitoli 55395 e 55396 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

29. Nei primi tre anni di applicazione del presente articolo, il gettito previsto nel bilancio di previsione della Provincia, derivante dall'applicazione del tributo speciale, è assegnato fino alla misura dell'80 per cento per il finanziamento delle spese di investimento relative alla realizzazione dei centri di raccolta zonali previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e relativi piani-stralcio di cui agli articoli 65 e 66 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](#) (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla [legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.](#)

30. Il termine per il versamento del tributo speciale, relativo al trimestre luglio - settembre 1997, è posticipato al 31 dicembre 1997.

31. Il tributo speciale di cui al presente articolo si applica al deposito e allo smaltimento dei rifiuti effettuati a decorrere dal 1 luglio 1997.